

CTP Bari Sezione 6

Sentenza del 19 settembre 2022 n. 1495

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI
SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:
EPICOCO ANNAMARIA Presidente
LIUZZI VITANTONIO Relatore
CARCANO RUGGERO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1063/2021

depositato il 19/07/2021

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO **2015**

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO **2015**

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP **2015**

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:

(...)

rappresentato da:

(...)

rappresentante difeso da:

(...)

difeso da:

(...)

Svolgimento del processo La Società (...) Srl, con sede a Monopoli al Viale (...), in persona del legale rappresentante sig. (...), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bari alla Via (...), con ricorso inviato alla Commissione Tributaria di Bari, in data 19.07.2021, protocollato al numero di RGR1063/2021, si opponeva **all'avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, notificato il 09.03.2021, per imposte IRES, IRAP e IVA per l'anno 2015.

La ricorrente con il ricorso precisava che l'Ufficio con il predetto atto riprendeva a tassazione i costi di carburante per euro 15.950,00 (oltre IVA per euro 3.509,00), riqualificava in spesa di rappresentanza la spesa di sponsorizzazione di euro 100.000,00, riducendone la deducibilità a euro 22.143,00 ex articolo 108, comma 2, TUIR e recuperando integralmente l'IVA detratta.

Eccepiva la nullità dell'atto opposto per intervenuta decadenza.

Violazione dell'art. 57 del D.L. n.34/2020, la nullità per difetto di motivazione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 ter, comma 3, D.Lgs. 218/97.

Violazione degli artt. e della Legge 241/90,7 della Legge 212/00, 42 del DPR n. 600/73 e 56 del DPR 633/72.

Violazione del diritto di difesa, La violazione e falsa applicazione dell'art.39, primo comma, Lett. C.D.P.R.N. del DPR 600/73.

Violazione dell'onere della prova, l'infondatezza del rilievo concernente la sponsorizzazione. Presunzione assoluta per le spese inferiori a Euro 200.000,00. Iscrizione al CONI, la Violazione e falsa applicazione dell'art. 90 Legge n.389/2002 e degli artt. 108,109 del TUIR e 10,19 bis del DPR

633/72, l'infondatezza del rilievo concernente le spese di carburante. Violazione e falsa applicazione del DPR n.444/97 e dell'art. 109 TUIR e 19 DPR 633/72.

La ricorrente insisteva sulla illegittimità dell'operato dell'Ufficio impositore e precisava di aver fornito, in sede di contraddittorio, la documentazione richiesta al fine di potere concludere con esito positivo. Sta di fatto che l'Ufficio non ha ritenuto di utilizzare nulla ed è rimasta nella sua convinzione. In buona sostanza nessun riferimento agli elementi ai forniti e ai documenti depositati durante i colloqui.

Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto con vittoria delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari con gli atti di costituzione in giudizio insisteva sulla legittimità del suo operato, contestava le eccezioni della ricorrente ritenendoli infondati.

Precisava che l'atto di accertamento è stato correttamente notificato e nessuna decadenza è maturata in considerazione delle disposizioni di legge in vigore. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La Commissione nell'udienza odierna ascolta il relatore sui fatti di causa, il rappresentante dell'Ufficio ed il difensore del ricorrente insistono sulle rispettive richieste.

Motivi della decisione

La Commissione accoglie il ricorso.

La ricorrente, con la prima eccezione di ricorso, ritiene che l'Amministrazione finanziaria sia decaduta dal potere impositivo per effetto di quanto previsto dal legislatore **con l'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

In particolare, sostiene la ricorrente, poiché il comma 1 del citato articolo ha previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i **quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020**, devono **essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**, termini, **successivamente modificati in 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.** Per effetto di quanto previsto all'articolo 22-bis del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, (convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) in deroga agli ordinari termini decadenziali (e salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi), sarebbe **stato introdotto un duplice termine di decadenza a cui l'ufficio impositore era tenuto all'osservanza: uno per l'emissione dell'atto impositivo e l'altro per la sua notifica.**

In buona sostanza la doglianza della ricorrente non può essere disattesa, in considerazione atteso che **l'Ufficio non ha fornito alcuna prova certa, inconfutabile, che l'avviso di cui è causa, sia stato emesso, come previsto dalla legge, in data precedente o pari al 31.12.2020.**

Di certo la **firma digitale** è stata apposta, come sostiene la ricorrente e non contestata dall'Ufficio, in **data successiva a quella del 31.12.2020.**

L'eccezione di cui innanzi, essendo preliminare, ci evita la trattazione nel merito del ricorso.

Il Collegio, per le ragioni suesposte, accoglie il ricorso e pone le spese di giudizio a carico della parte resistente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio impositore al pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori, se dovuti come per legge.

Bari l'8 giugno 2022.

